

DIRETTIVA TECNICA REGIONALE

“Indirizzi sul periodo di avvio, di arresto e per l’eventualità di guasti degli impianti di depurazione”.

Art. 1

1. La presente direttiva detta le linee guida da seguire, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
 - a) per il periodo di avvio dei nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o industriali, di tipo biologico;
 - b) per il periodo necessario al ritorno alle condizioni di regime per gli impianti esistenti di depurazione, di tipo biologico, a seguito di:
 - 1) modifiche sostanziali;
 - 2) interventi di ammodernamento e di potenziamento;
 - 3) guasti imprevisti ed imprevedibili dovuti a eventi eccezionali calamitosi, che comportano interventi di manutenzione straordinaria;
 - 4) fermo impianto, anche parziale, per manutenzione periodica.

Art. 2

1. Si intende per modifica sostanziale qualunque intervento sul processo depurativo che comporti:
 - a) un aumento di almeno 10 per cento della capacità idraulica e organica di progetto dell’impianto;
 - b) la realizzazione di nuove fasi o processi depurativi;
 - c) l’ampliamento dei manufatti relativi alle fasi di sedimentazione e alle fasi di trattamento biologico (fanghi attivi, biodischi, letti percolatori).

Art. 3

1. Fermo restando, per le ipotesi previste all'articolo 1 e per il tempo previsto dal presente articolo, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 11 e degli ulteriori limiti e prescrizioni dettati dall' ARPAC ai sensi dell'articolo 4, nella fase di avvio, o per il ritorno alle condizioni di regime in seguito ai casi previsti nell’articolo 1, lettera b), è definita la seguente cadenza temporale:

- a) primi trenta giorni: senza valori limite di emissione allo scarico;
- b) dal trentunesimo al novantesimo giorno: possibilità di superamento dei valori limite di emissione fino al 100 per cento;
- c) dal novantunesimo giorno fino alla conclusione del periodo di avvio stabilito, che di norma non può superare i sei mesi: possibilità di superamento dei valori limite di emissione fino al 50 per cento.

Art. 4

1. Per il periodo transitorio previsto nell'articolo 3, l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico fissa comunque, su proposta dell'Agenzia regionale protezione ambientale della Campania (ARPAC), i valori limite di emissione temporanei tenendo conto degli obiettivi di qualità e degli usi in atto del corpo idrico superficiale ricettore.

Art. 5

1. Tutte le interruzioni temporanee sono accompagnate dall'attivazione delle procedure, degli accorgimenti tecnici e degli strumenti supplementari atti a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento dell'impianto, a mantenere in esercizio regolare la maggior parte delle funzioni depurative utilizzabili, ad evitare per quanto possibile il contatto degli inquinanti con le componenti ambientali e ad evitare per quanto possibile lo scarico di acque reflue non conformi ai limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente. E' vietato il trattamento dei rifiuti, anche se il depuratore è ricompreso tra quelli indicati nell'articolo 110, comma 3, del d.lgs. 152 del 2006, fino al ripristino dell'efficienza depurativa.

Art. 6

1. Le deroghe previste nell'articolo 3 possono essere concesse solo per i parametri delle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152 del 2006 e per i parametri biodegradabili della tabella 3 dello stesso allegato. Non possono essere in nessun caso ammessi valori limite di emissione meno restrittivi per i parametri elencati nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152 del 2006.

Art. 7

1. Nella domanda di autorizzazione allo scarico per un nuovo impianto di depurazione di tipo biologico è richiesta l'autorizzazione anche per il periodo di avvio motivandone la necessità di durata. Durante il periodo di avvio previsto nell'articolo 2 sono effettuati, sullo scarico

finale, autocontrolli quindicinali dei parametri stabiliti dall'autorizzazione. I risultati degli autocontrolli sono messi a disposizione delle autorità di controllo.

Art. 8

1. Nel caso di nuovi impianti di acque reflue urbane, durante il periodo di avviamento, sono vietati i recapiti di acque reflue industriali contenenti sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, nonché delle altre sostanze indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 aprile 2009, n. 56, (Regolamento recante Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo), nonché nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152 del 2006, nella rete fognaria servita dall'impianto. E' inoltre vietato il trattamento dei rifiuti, anche se il depuratore è ricompreso tra quelli indicati nell'articolo 110, comma 3 del d.lgs. 152 del 2006.

Art. 9

1. Per le modifiche sostanziali previste nell'articolo 2 è necessario richiedere, preventivamente, una nuova autorizzazione allo scarico precisando la necessità di un periodo di transizione per il ritorno alle condizioni di regime.

Art. 10

1. La probabilità di guasti degli impianti di depurazione deve essere ridotta per quanto possibile preventivamente sul piano tecnologico, con adeguati controlli tecnici e con un adeguato programma di manutenzione. Il gestore dell'impianto tiene un registro delle ispezioni e delle manutenzioni, che è posto a disposizione delle autorità di vigilanza.

Art. 11

1. Nel caso di interventi su impianti esistenti di acque reflue urbane, durante il periodo previsto all'articolo 1, lettera b), sono vietati i recapiti di acque reflue industriali contenenti sostanze prioritarie, pericolose prioritarie, nonché delle altre sostanze indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 56 del 2009, nonché nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152 del 2006, nella rete fognaria servita dall'impianto. E' inoltre vietato il trattamento dei rifiuti, anche se il depuratore è ricompreso tra quelli indicati nell'articolo 110, comma 3, del d.lgs. 152 del 2006.